

tati agognati. Le maggiori vittorie, le più vere e feconde di bene, sono quelle pacifiche.

Ci sono molti che non sanno appassionarsi a nulla, se non credono di far insieme dispetto a qualcuno. Mi ricordano l'espressione francese: « Aimer contre quelqu'un ». A me basta, per approvare questa legge, il fatto che con essa si consegna un'arma in mano a milioni di cittadini che fin qui non erano sufficientemente difesi. Al resto penseranno loro, anche senza essere stati in precedenza inferociti da un'aspra lotta per la conquista del nuovo diritto.

Le stesse identiche persone, rilette da un nuovo corpo elettorale diversamente composto, avranno un contegno intonato diversamente e legiferreranno con tendenze ed impulsi diversi.

La Camera si può paragonare a una stoffa sottile o rada, che prende la sua intonazione dal colore del fondo su cui riposa.

E con questo ho detto abbastanza della legge in genere, e passo alle questioni minori e di pura forma.

Il mio emendamento riguarda una di queste. Non mi pare corretto nè giova alla chiarezza delle leggi il citare, nel testo di una nuova legge, una legge anteriore, e tanto meno un testo unico anteriore, senza far cenno alcuno delle modificazioni già recate alle richiamate disposizioni da qualche altro atto legislativo intervenuto nel frattempo e che ne abbia alterata la sostanza in quella parte appunto che forma oggetto della citazione. Qui si citano le condizioni richieste dal n. 1 dell'articolo 1° del testo unico del 1895, senza far menzione che per una di quelle condizioni essenziali, in quanto riguarda gli stranieri naturalizzati, le disposizioni di quel testo unico sono già oggi modificate dalla legge del 1906; il silenzio in proposito dà quasi l'impressione di una abolizione delle prescrizioni della legge del 1906, e questo non è certo nelle intenzioni nostre.

Più corretto quindi è il dire: « le condizioni richieste dal n. 1 dell'art. 1° ecc. ecc., con le modificazioni di cui nella legge 17 marzo 1906, n. 217 ».

Questa legge, che stiamo ora discutendo, deve poter reggersi da sè, anche senza la promulgazione di un nuovo testo unico, e nel testo che ci è qui proposto all'articolo 1°, così come in quello dell'articolo ultimo riferentesi a tale promulgazione, non trovo mai fatto cenno della legge del 1906.

Nel numero 2 dell'articolo parmi inoltre poco chiara e precisa la dizione, là dove, parlando degli « altri corpi, il cui servizio sia

valido agli effetti dall'obbligo militare », si richiede per l'elettorato un servizio effettivo « per un tempo non inferiore a quello per quale sono tratti alle armi » i militari del Regio Esercito e quelli del Corpo Reale Equipaggi.

Questo tempo di trattenuta sotto le armi varia di anno in anno per l'esercito, secondo contingenze che nulla hanno a che vedere con le condizioni d'istruzione o di maturità morale del soldato, e che dipendono da considerazioni di bilancio, o da necessità di ordine pubblico, ecc.

Non sembra esservi ragione alcuna di far variare corrispondentemente, da un anno all'altro, il minimo di tempo richiesto per il servizio negli « altri corpi » cui allude l'articolo, la cui trattenuta sotto le armi non dipende strettamente da quella dei soldati. Per questi « altri corpi » dovrebbe stabilirsi un termine medio fisso di servizio effettivo come sufficiente presunzione di quella maturità di giudizio che si richiede per la concessione dell'elettorato.

Nell'autunno ultimo la classe 1889 fu richiamata sotto le armi per la guerra subito dopo congedata. Quale sarebbe, in caso simile, il termine valutabile per gli « altri corpi »? E supposto che la dichiarazione di guerra avesse anticipato di 15 giorni, talchè la classe non sarebbe stata congedata, quale ragione vi sarebbe di prolungare per ciò solo il termine minimo per l'elettorato degli ascritti a quei tali « altri corpi »?

Al comma 4° di questo articolo 1°, dove si cita l'articolo 17 della legge, bisognerebbe dire « l'articolo 17 della legge vigente », ossia quella del 1895. Sarebbe bene, a proposito di queste citazioni, adottare un metodo uniforme, dicendo, in tutti quanti gli articoli che non rappresentano una pura sostituzione al numero identico del testo unico 1895, *legge presente* ogni volta che si tratta della legge stessa che stiamo discutendo, e *legge vigente* dove la citazione si riferisce al testo unico del 1895.

Negli articoli, invece, che contempla ed abbraccia l'articolo 8 di questa legge, e dove si tratta di sostituire di pianta il nuovo testo all'antico, può bastare senz'altro la semplice indicazione del numero dell'articolo citato, ogni volta che si riferisca alla legge stessa del 1895.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Darò brevemente alcune spiegazioni all'onorevole Sonnino.